Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 luglio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-354
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1956, n. 593.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente la proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1956, n. 292, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda, con la seguente modificazione:

All'art. 1, primo comma, alle parole: « non oltre il 31 ottobre 1956 », sono sostituite le parole: « non oltre il 31 dicembre 1956 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 594.

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, olî commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonchè quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 3.

Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'art. 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni:

risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento,

sia già intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalità dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

Bestiame bovino e bufalino

Art. 4.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore degli allevatori, sul prezzo del bestiame bovino e bufalino conferito per la macellazione, provvede l'Ente economico della zootecnia in liquidazione.

Bestiame suino

Art. 5.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi a favore delle ditte macellatrici sul prezzo del bestiame suino conferito per la macellazione, provvede l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, in liquidazione.

Grassi suini

Art. 6.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri di prezzo sui grassi suini immessi al consumo, e di cui al regio decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1187, provvede la Società anonima importazione ed esportazione bestiame (S.A.I.B.).

Farina panificata, farina da pastificazione e paste alimentari

Art. 7.

Alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai panificatori, per la farina panificata nel bimestre febbraio-marzo 1944 e nel periodo 1° aprile 1944-31 dicembre 1944, nonchè ai panificatori ed ai grossisti, per i quantitativi di farina per panificazione giacenti presso i medesimi alla mezzanotte del 31 marzo 1944, provvedono le Sezioni provinciali dell'alimentazione o i loro organi corrispondenti in caso di soppressione o trasformazione.

Le predette norme si applicano anche nel territorio delle Provincie già soggette all'autorità di occupazione che, per i periodi sopra indicati, abbia esteso alle stesse le disposizioni emanate al riguardo dal governo della repubblica sociale italiana, nonchè, limitatamente ai territori restituiti alla sovranità italiana e per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1945, per le integrazioni di prezzo concesse — a partire dal 1° gennaio 1945 — sulla farina da panificazione dal Commissario dei prezzi per le Provincie del litorale adriatico.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione dei territori già soggetti all'autorità di occupazione provvedono, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri concessi ai pastifici sul prezzo della pasta nel periodo 1° aprile-14 maggio 1944, sulle giacenze degli sfarinati per pasta alla mezzanotte del 31 dicembre 1944, nonchè sui quantitativi di sfarinati per pasta ricevuti dai molini nel periodo 1° gennaio-28 febbraio 1945.

Prodotti alimentari vari

Art. 8.

Sono operate dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, le liquidazioni dei reintegri concessi per i seguenti oneri:

1) il maggiore costo, in confronto dei prezzi ufficiali di vendita all'interno dei generi alimentari importati dagli enti accentratori delle importazioni previa autorizzazione dell'Amministrazione alimentare, durante il periodo bellico;

2) le spese straordinarie dipendenti dalla guerra, relative a trasporti, assicurazioni ed interessi e determinanti il maggior costo — in confronto dei prezzi ufficiali di vendita — dei cereali, farina di cereali e zucchero trasportati dal continente, su ordinativi dei competenti organi, per l'immissione al consumo delle Provincie della Sicilia e della Sardegna, nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 1° marzo 1943 e il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna;

3) i danni subìti, a causa della guerra, dalle merci indicate al precedente punto 2) durante il relativo trasporto dal continente in Sicilia ed in Sardegna nel periodo intercorrente rispettivamente tra il 20 aprile ed il 31 luglio 1943 per la Sicilia e tra il 20 aprile 1943 e l'8 settembre 1943 per la Sardegna.

Al pagamento dei reintegri di cui al presente articolo provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

Disposizioni generali

Art. 9.

Per le liquidazioni ed il pagamento dei reintegri oggetto della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le modalità stabilite dai provvedimenti inerenti ai reintegri stessi.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 3 del presente provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata fino alla concorrenza della spesa complessiva di trenta milioni di lire, la liquidazione di reintegri di prezzo nel settore alimentare, afferenti concessioni singole che non rientrino nelle specie considerate nei precedenti articoli.

Al pagamento dei reintegri liquidati a norma del precedente comma provvede l'Istituto per il commercio con l'estero o altro ente a ciò designato dalle Amministrazioni interessate.

Art. 11.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle forniture ed alle lavorazioni effettuate dopo l'8 settembre 1943 per le autorità tedesche ed alle provviste belliche fatte al sedicente governo della repubblica sociale italiana, tranne che dette forniture, lavorazioni o provviste siano state ottenute con impiego di violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici o finanziari a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorità competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.

Le stesse disposizioni non si applicano per le merci che risultano vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorità e che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

Art. 12.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Dalle somme ancora da erogarsi a norma dei precedenti articoli deve detrarsi l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno già percepito da qualsiasi ente o Amministrazione.

I pagamenti previsti al precedente art. 8 per i danni inerenti alle merci a causa di guerra, escludono il risarcimento previsto dalla legge 26 ottobre 1940, numero 1543.

Art. 14.

Sui reintegri oggetto del presente provvedimento non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Le somme anticipate, per conto dello Stato, dalle Casse rischi e conguaglio, per il pagamento dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge, non sono ripetibili dalle Casse medesime nei confronti dello Stato.

Art. 15.

I documenti probatori esibiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 saranno sottoposti alla Commissione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 8 maggio 1946, numero 428, la quale esprimerà il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova fornita.

Sono altresì rimesse alla Commissione predetta:

le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato di completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro o riprodurre la documentazione medesima;

le domande già presentate dai beneficiari dei reintegri e che non siano corredate da taluni dei documenti previsti dalle norme regolamentari già stabilite per la liquidazione ed il pagamento dei reintegri medesimi.

Art. 16.

Per le spese inerenti al compimento delle operazioni di liquidazione e di pagamento dei reintegri di cui alla presente legge, agli enti incaricati delle operazioni

medesime è attribuito un compenso per rimborso spese, nella misura che sarà stabilita dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e che comunque non potrà essere superiore al 5% dell'ammontare delle somme liquidate.

Art. 17.

I dirigenti responsabili degli enti ed organi incaricati dei pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assumono a tutti gli effetti la qualifica di funzionari delegati ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1943, n. 2440.

Art. 18.

Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 595.

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, società a responsabilità limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino società a responsabilità limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresì di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.

Art. 2.

Agli effetti di quanto stabilito nel precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato o i profitti di spettanza dello Stato medesimo sono costituiti dalle differenze:

a) tra l'effettivo tasso di cambio praticato per i finanziamenti del controvalore in lire della valuta occorrente per gli acquisti e il tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632;

b) tra i costi — comprese le spese sostenute dagli enti incaricati della importazione fino alla cessione delle merci alle condizioni di vendita stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, nonchè gli oneri di carattere generale ed il compenso agli enti medesimi — ed il ricavato ottenuto dalla vendita.

Art. 3.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato ai sensi dell'articolo precedente, per la differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto al tasso di cambio da calcolarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, e dal decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, verranno effettuati dal Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sulla base del rendiconto della valuta ceduta da presentarsi dall'Ufficio medesimo.

La liquidazione e il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato per la differenza tra i costi e i ricavi, di cui al precedente articolo, verranno effettuati dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo art. 4.

Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandati diretti a favore dell'ente importatore oppure degli enti finanziatori per la parte di rispettiva competenza ove sussistesse ancora un residuo credito degli enti finanziatori medesimi.

Art. 4.

Gli enti incaricati della importazione debbono presentare all'Alto Commissariato della alimentazione il rispettivo rendiconto di gestione compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti.

Art. 5.

E' approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sottoindicato esercizio finanziario:

Esercizio 1947-48

Capitolo numero 422-xx (*nuovo*). — Onere derivante dal maggior costo rispetto al ricavato dalla vendita dei

quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 L. 1.500.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 596.

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;

b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della sedicente repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

Art. 2.

E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

Art. 3.

L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

Art. 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai proprî estratti conti, dalle aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumeranno gli enti gestori verso lo Stato.

Art. 5.

E' altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-1947 e 1947-1948, i cui oneri sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art 7

E' approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1944-45

Capitolo n. 125-*quater* (*nuovo*). — Quote integrative, differenze di prezzo e premi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45, disciplinate dal

sedicente governo della repubblica sociale italiana e dal Governo militare alleato	L.	6.750.000.000
Capitolo n. 152-*quinquies* (*nuovo*). — Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei granai del popolo e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38, e 5 aprile 1946, n. 315)	»	9.800.000.000
Esercizio 1946-47		
Capitolo n. 145-*quater*. — Rimborso alla Federazione italiana dei consorzi agrari delle maggiori spese sostenute per la gestione degli ammassi nella campagna 1945-46 (art. 1, lettere *b*) e *c*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, n. 805)	L.	1.700.000.000
Esercizio 1947-48		
Capitolo n. 141-*ter*. — Premi da corrispondere per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna cerealicola 1945-1946 (articoli 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, e art. 1 del devcreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337)	L.	300.000.000
Capitolo n. 141-*quater*. — Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione 1947-1948 per i cereali destinati alla panificazione, alla pastificazione e loro derivati e somme occorrenti per la corresponsione di acconti a parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori per le gestioni 1947-48 e precedenti (legge 12 luglio 1949, n. 459, articoli 1, 3 e 4)	»	8.000.000.000
Capitolo n. 141-*quinquies* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-1948, affluito agli oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216	»	6.000.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 597.

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagne 1948-1949 e 1949-1950).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di produzione nazionale a da quella 1948-49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente:

1° del disavanzo determinatosi nella gestione « granai del popolo 1948-49 » in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata, dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti;

2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (orzo, segale e granoturco) di produzione nazionale;

3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo art. 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.

Art. 2.

Per la determinazione dell'onere di cui al precedente articolo si dovrà accertare, nei confronti dei ricavi:

1. Il costo dei cereali (grano, granoturco, orzo e segale) di produzione nazionale, tenendo conto delle somme pagate ai conferenti a titolo:

a) di prezzo base;

b) di maggiorazione o di detrazione di prezzo in rapporto alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

2. Il costo dei servizi riguardanti la gestione « granai del popolo » (art. 1, secondo comma, lettera *b*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese sostenute per il movimento e la conservazione dei prodotti;

b) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso agli Enti gestori;

c) degli oneri di finanziamento.

3. Il costo dei servizi di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che di importazione (art. 1, secondo comma, lettera *a*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805), tenendo conto:

a) delle spese di trasporto dei cereali franco molino, della farina per panificazione franco magazzino intercomunale, degli sfarinati per pastificazione franco pastificio e della pasta franco magazzino intercomunale, nonchè delle relative spese accessorie

b) delle eventuali spese per il temporaneo deposito, nella fase distributiva, dei cereali, prodotti e derivati sia nazionali che di importazione;

c) degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce;

d) delle spese generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

4. L'entità delle spese sostenute a titolo:

a) di compenso ai molini per operazioni straordinarie di miscelazione e rimacinazione, per consentire l'immissione al consumo di farine rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche stabilite dalle apposite disposizioni;

b) di differenza di prezzo per prodotti acquistati a prezzo maggiore (farina da pastificazione) e ceduti al minor prezzo previsto per le farine di panificazione;

c) di trasporti eseguiti oltre le normali operazioni contemplate dai decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;

d) di copertura di ogni altro eventuale onere imprevisto ed imprevedibile, derivante da cause di forza maggiore, purchè la relativa liquidazione risulti preventivamente autorizzata dagli Organi competenti.

Art 3.

E' altresì autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere costituito dai disavanzi verificatisi, durante la campagna 1949-50, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1. Per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto, nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto dell'insufficienza delle quote precalcolate per alcuni servizi, nonchè in dipendenza della mancata riscossione delle quote stesse sui quantitativi di grano (tenero e duro) rimasti invenduti a chiusura della campagna.

2. Per la gestione di distribuzione:

a) le spese sostenute per provvedere all'avvicinamento di alcune partite di grano dalle zone di deposito ai centri di consumo;

b) le spese sostenute per il deposito nel periodo precedente alla immissione al consumo del grano e derivati di provenienza estera;

c) il maggior onere derivante dalla insufficienza delle quote precalcolate per le spese di distribuzione, e per quelle generali e di amministrazione, in esse compreso il compenso all'Ente gestore.

Art. 4.

E' infine autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone raccolto 1948, limitatamente al contingente affluito all'ammasso disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 5.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'art. 1 in correlazione con l'art. 2, nn. 1 e 2, dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 4, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'art. 1 in correlazione con l'art. 2, nn. 3 e 4 e dell'art. 3, n. 2.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero della agricoltura e delle foreste cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 6.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Art. 7.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 8.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le

aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 9.

E' approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1948-49

Capitolo n. 147-*ter* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione di ammasso dei cereali di produzione nazionale e da quella di distribuzione dei cereali medesimi, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione, per la campagna cerealicola 1948-49 . . . . L. 29.000.000.000

Capitolo n. 147-*quater* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per cause di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, del risone di raccolto 1948, affluito all'ammasso ai sensi del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888 . . . . » 2.500.000.000

Esercizio 1949-50

Capitolo n. 151-*bis* (*nuovo*). — Onere a carico dello Stato, risultante dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano (tenero e duro) sia di produzione nazionale che di importazione e di deposito del grano e prodotti di provenienza estera per la campagna cerealicola 1949-50 . . . . . L. 23.500.000.000

Agli impegni anzidetti si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali di ciascuno degli esercizi 1948-49 e 1949-50, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60 per il primo e in lire 56.677.578.805,29 per il secondo degli esercizi stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 598.

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1950-1951).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

1° per la gestione « granai del popolo »:

a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;

2° per la gestione di distribuzione:

a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato:

b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti nè prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.

Art. 2.

L'effettiva entità degli oneri assunti a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda gli oneri previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli di cui all'art. 1, n. 2.

Alla liquidazione di tutti gli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, i rendiconti relativi alle gestioni di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione e deposito, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione, alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 6.

All'onere di lire 19.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 599.

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1951-1952).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000.

Agli oneri di cui sopra si farà fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52

e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Art. 5.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 600.

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1952-1953).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la campagna 1952-53 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche con l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione delle spese di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 18 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo sarà provveduto con riduzione, per lire 10 miliardi, del « fondo speciale » inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'eserci-

zio 1953-54 per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facoltà di utilizzo di detta disponibilità, stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 8 miliardi a carico dell'analogo « fondo, dell'esercizio 1954-55 ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle Aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 601.

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1953-1954).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la campagna 1953-54 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:

a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;

b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonchè in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.

Art. 2.

L'effettiva entità dei disavanzi assunti a carico dello Stato con la presente legge verrà accertata — attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione da compilare e da presentare dagli Enti gestori — dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per quanto riguarda i disavanzi relativi alla gestione di ammasso e dall'Alto Commissariato dell'alimentazione per quanto riguarda quelli relativi alla gestione di distribuzione.

Alla liquidazione degli oneri come innanzi accertati provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimetterà, dopo l'esame di merito e con il proprio benestare, il rendiconto relativo alla gestione di sua competenza.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro, e, per la gestione di distribuzione, anche dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 3.

Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge è autorizzato, in via preventiva, lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di lire 18 miliardi, salva successiva autorizzazione della maggiore spesa che sarà accertata in sede consuntiva.

Art. 4.

Alla spesa di lire 18.000.000.000, di cui al precedente art. 3, si provvederà a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55, destinato alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

In attesa della liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato, per effetto degli interessi maturati o maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende finanziatrici.

Art. 6.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito, rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Art. 7.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti, emessi per il pagamento degli acconti, e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge, non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 602.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 29 luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 8 ottobre 1955;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1° luglio 1952, n. 1062, e 30 luglio 1953, n. 666;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:

« I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.000.000.000 (un miliardo) alla Sezione ordinaria, per L. 300.000.000 (trecento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 1.200.000.000 (un miliardo e duecentomilioni) alla Sezione autonoma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 100. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 603.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Pisticci (Matera).

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 8 dicembre 1954, integrato con postilla e con dichiarazione 16 novembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Pisticci (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 604.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina Mundi, in contrada Capraarica del comune di Tursi (Matera).

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1955, integrato con tre postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Regina Mundi, in contrada Caprarica del comune di Tursi (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 605.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in Cagliari, rione Sant'Alenixedda.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° ottobre 1955, integrato con dichiarazione 6 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Paolo Apostolo, in Cagliari, rione Sant'Alenixedda.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 606.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Lucia, in Catania, rione Fortino.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 15 agosto 1954, integrato con postilla 13 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia, in Catania, rione Fortino.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 607.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in località Recinto San Lazzaro del comune di Asti.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Asti in data 29 aprile 1955, integrato con dichiarazione 30 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in località Recinto San Lazzaro del comune di Asti.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 608.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in località Panevino del comune di Tursi (Matera).

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1955, integrato con tre postille di pari data e con dichiarazione 10 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in località Panevino del comune di Tursi (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1956, n. 609.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in frazione Monserrato del comune di Cagliari.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° agosto 1954, integrato con dichiarazione 6 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Redentore, in frazione Monserrato del comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956.

Tariffe dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto Presidenziale 16 luglio 1951, concernente la ricostituzione della Borsa-merci di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 25 agosto 1951;

Visto il decreto Presidenziale 10 aprile 1954, concernente le tariffe dei diritti per l'ingresso nella Borsa-merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 5 giugno 1954;

Vista la deliberazione n. 55 del 17 gennaio 1956, con la quale la Camera di commercio industria e agricoltura di Firenze ha proposto di ridurre le tariffe dei diritti per l'ingresso nella Borsa-merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso alla Borsa-merci di Firenze, di cui al decreto Presidenziale 10 aprile 1954, è modificata come appresso:

Agenti L. 5.000; Procuratori L. 3.000; Impiegati L. 1.500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1956
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 262. — CARUSO

(3010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1956.

Criteri per il rilascio, durante l'anno 1956, dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1956, è subordinato all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune.

Le frazioni o località distanti almeno due chilometri dal capoluogo sono considerate separatamente dai rispettivi Comuni.

L'incremento della frequenza media degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Comune o frazione o località in ciascuno degli anni 1954 e 1955.

Per il rilascio dei nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza media degli spettatori sia stato almeno del 5% nell'anno 1955.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato dalla frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Il numero di posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

Art. 3.

Il criterio dell'incremento della frequenza media degli spettatori, stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti notevolmente distanti dal centro urbano, ove manchino sale o arene cinematografiche del tipo commerciale o del tipo parrocchiale ovvero siano insufficienti quelle esistenti.

Art. 4.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai cinema all'aperto costituiti da parcheggio di automobili o di altri mezzi di locomozione meccanici. Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni città con popolazione superione al milione di abitanti, purchè la località prescelta per l'impianto sia posta in zona di estrema periferia o comunque oltre i limiti della cinta daziaria.

Art. 5.

Per i Comuni o frazioni o località sprovvisti di sale o arene cinematografiche del tipo commerciale o del tipo parrocchiale e per quelli ove esiste soltanto una sala o arena cinematografica dell'uno o dell'altro tipo, il nulla osta è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori, prescindendo dai criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2.

Art. 6.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — previo il parere della Commissione di cui all'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 — può rilasciare nulla osta alla apertura di sale cinematografiche in particolari zone o quartieri delle città con popolazione superiore al milione di abitanti, riservate allo svolgimento di mostre, fiere, congressi o altre manifestazioni a carattere internazionale, limitatamente al periodo delle manifestazioni stesse.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, può prescindere dai criteri di cui agli articoli 1 e 2 e rilasciare il nulla osta quando l'apertura del nuovo cinema risponda ad esigenze eccezionali connesse con la realizzazione di attività teatrali di lirica o di prosa per determinati periodi dello anno, secondo le direttive generali della Presidenza del Consiglio, oppure consenta ad enti non aventi scopo di lucro la realizzazione di iniziative dirette a fini di utilità sociale.

Art. 8.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 28 giugno 1956

SEGNI

(3202)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1956.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, è istituito a Vicenza un Ispettorato provinciale del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Vicenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1956
Registro n. 11 Lavoro e previdenza, foglio n. 154. — BAGNOLI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Le Pastine », in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 19 dicembre 1949, n. 124/*b*, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Le Pastine » che dalla provinciale Velletri-Anzio porta al confine con il comune di Cori;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 30 agosto 1955, n. 1903;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « Le Pastine » che dalla provinciale Velletri-Anzio porta al confine con il comune di Cori, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(3142)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Pago Veiano-San Giorgio La Molara alla statale n. 7 bis, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 23 maggio 1955, n. 1038, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dipartendosi dalla provinciale Pago Veiano-San Giorgio La Molara, nei pressi di quest'ultima località, s'innesta alla statale n. 7-*bis*;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 febbraio 1956, n. 530;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada comunale che dipartendosi dalla provinciale Pago Veiano-San Giorgio La Molara, nei pressi di quest'ultima località, s'innesta alla statale n. 7-*bis*, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1956

p. *Il Ministro*: CARON

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1956.

Classificazione tra le provinciali di tre strade, in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 18 luglio 1953, n. 99, con la quale l'Amministrazione provinciale di Teramo ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dalla provinciale Martinsicuro-Ancarano-Villa Lempa alla provinciale Sant'Egidio-Ponte Tronto;

2) dalla provinciale Ancarano-Contraguerra all'innesto con la provinciale Garrufo-Torano Nuovo a sud dell'abitato di Torano Nuovo;

3) dalla statale n. 81 Piceno-Aprutina, per cimitero di Putignano, Roiano, contrada La Croce e Piano Maggiore, a Leofara, ivi compreso il tratto che da Roiano raggiunge la statale n. 81, presso Bivio Campli;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 maggio 1956, n. 1169;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dalla provinciale Martinsicuro-Ancarano-Villa Lempa alla provinciale Sant'Egidio-Ponte Tronto;

2) dalla provinciale Ancarano-Contraguerra all'innesto con la provinciale Garrufo-Torano Nuovo a sud dell'abitato di Torano Nuovo;

3) dalla statale n. 81 Piceno-Aprutina, per cimitero di Putignano, Roiano, contrada La Croce e Piano Maggiore, a Leofara, ivi compreso il tratto che da Roiano raggiunge la statale n. 81, presso Bivio Campli, in provincia di Teramo, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1956

Il Ministro: ROMITA

(3008)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1956.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1955, n. 235, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri, del dott. Alessandro Duce quale delegato del Ministero del tesoro;

Vista la nota 5 giugno 1956, n. 120241, del Ministero del Tesoro, con la quale viene delegato il dott. Luigi Gentile in sostituzione del dott. Alessandro Duce;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i membri del Consiglio generale dell'Istituto possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati;

Decreta:

Il dott. Luigi Gentile, capo sezione nei ruoli del Tesoro, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Alessandro Duce, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1956
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 111. — COSTA

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1956.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di un tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano:

Tariffa XIV relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un termine prestabilito se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 18 giugno 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1950;

Viste le deliberazioni in data 19 gennaio 1956 del Consiglio di amministrazione ed in data 15 aprile 1956 dell'assemblea generale dei soci della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), è soppresso e sostituito con il seguente:

« La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto

corrente assistite da cambiali a firma unica del correntista o dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 2.000.000 (lire due milioni) per ciascun nominativo.

La somma complessivamente impiegata in operazioni del genere non potrà eccedere il 6 % dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1956.

Integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale, fra l'altro, fu delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone com'è indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone il territorio del comune di Cumiana, il quale peraltro non fu citato nell'art. 3 del predetto decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038, nel quale sono elencati i Comuni compresi in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone, o rivieraschi ai sensi del quarto comma del medesimo art. 1;

Considerato che è opportuno precisare, a integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038, che il comune di Cumiana è compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone;

Decreta:

A integrazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Cumiana (provincia di Torino) è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangone ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il Ministro: ROMITA

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 8372/3-c, in data 21 maggio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Amoretti Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione degli agricoltori), in quanto dimissionario, con il geom. Ranise Enzio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Amoretti Giuseppe è sostituito con il geom. Ranise Enzio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1956.

Istituzione di un Ufficio di collocamento per la gente di mare in Augusta.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta l'opportunità di istituire nella sede di Augusta un Ufficio di collocamento della gente di mare;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso l'Ufficio circondariale marittimo di Augusta un Ufficio di collocamento per la gente di mare di 1ª categoria.

Art. 2.

Presso l'Ufficio di collocamento è costituito il Comitato previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, costituito da un eguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e della gente di mare sotto la presidenza del comandante del porto.

Roma, addì 23 giugno 1956

Il Ministro: CASSIANI

(3159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Ascoli Piceno.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Ascoli Piceno, posto in liquidazione con provvedimento prefettizio in data 29 settembre 1944, successivamente convalidato dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno.

(3143)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « filosofia della scienza » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « filosofia della scienza », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3221)

Vacanza della cattedra di « chimica organica » presso la Facoltà di agraria della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di agraria della Università di Palermo è vacante la cattedra di « chimica organica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3223)

Vacanza della cattedra di « diritto commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « diritto commerciale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Benzona, con sede nel comune di Lodi (Milano) e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1956, registro n. 14, foglio n. 345, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Benzona, con sede nel comune di Lodi (Milano) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Baroni avv. Abele.

Membri:
Bergomi Enrico;
Belluschi Carlo;
Cantoni ing. Luigi;
Jacini conte avv. Filippo;
Gavazzi contessa Ernestina in Dal Verme;
Dedè Remo.

(3098)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno, sita nel comune di Peretola (Firenze).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 11 aprile 1956, n. 511, registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1956, registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 210, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Peretola (Firenze) già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e distinta in catasto al n. 7695 Ditta (n. 1344):

foglio di mappa 56 particella 51 superficie Ha 0.12.80;
foglio di mappa 56 particella 43 superficie Ha 1.11.10;
foglio di mappa 56 particella 109 (parte) superficie Ha 1.02.10,

per una superficie complessiva di ettari 2.26.00.

(3099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 20 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Moliterni Antonio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 2 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Muscari-Tomajoli Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1797 — Data: 24 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Palazzetti Umberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 374 — Data 18 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Santini Antonia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Ferrini Aurelia fu Severo — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1162 — Data: 18 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Calabrò Pietro fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7312 — Data: 18 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Placy Raffaele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 — Data: 3 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Del Bene Enrico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 933 — Data: 12 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Azzolina Amalia fu Arsenio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 29 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Suagher Ercole di Leone — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 13 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Viglietti Matteo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 489 — Data: 24 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Grammatico Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 7 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione: Casarotti Leda di Antonio ved.Boninsegna — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 104.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 16 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Colaneri Filomena fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 19 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Bacilieri Luigia fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(2689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 4 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,83	624,83	624,81	624,82	624,75	—	624,80	624,81	624,81	—
$ Can.	636,75	636,75	636,75	635,875	635,45	—	636,10	636,875	636,875	—
Fr Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,80	145,75	—	145,79	145,80	145,80	—
Kr. D.	90,42	90,40	90,40	90,35	90,39	—	90,35	90,41	90,41	—
Kr. N.	87,45	87,42	87,40	87,37	87,48	—	87,35	87,40	87,40	—
Kr. Sv.	121,03	121,02	120,98	120,97	120,95	—	121,02	121,04	121,04	—
Fol.	164,28	164,30	164,28	164,25	164,27	—	164,23	164,275	164,275	—
Fr. B.	12.58	12,575	12,571	12,57	12,57	—	12,5725	12,58	12,58	—
Fr. Fr.	178,38	178,38	178,27	178,29	178,30	—	178,331	178,39	178,39	—
Fr. Sv. acc.	143,46	143,41	143,40	143,39	143,39	—	143,42	143,46	143,46	—
Lst.	1748,25	1748,25	1747,75	1747,375	1747,375	—	1747,625	1748,25	1748,25	—
Dm. occ.	149,78	149,76	149,70	149,67	149,65	—	149,68	149,79	149,79	—

Media dei titoli del 4 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,70
Id. 3,50 % 1902	57,45
Id. 5 % 1935	86,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,275
Id. 5 % 1936	92,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1956

1 dollaro USA.	624,81
1 dollaro Can.	635,987
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	90,35
1 Kr. Norv.	87,36
1 Kr. Sv.	120,995
1 Fol.	164,24
1 Fr. bel.	12,571
100 Fr. Fr.	178,31
1 Fr. Sv. acc.	143,405
1 Lst.	1747,50
1 Marco ger.	149,675

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5637 in data 27 giugno 1956, il sig. Dierna Raffaele è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

(3206)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli appezzamenti di terreno lungo il canale d'irrigazione Alto Agro in destra del fiume Adige, in comune di Cavion (Verona).

Con decreto 28 dicembre 1955, n. 3192/1161, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli appezzamenti di terreno lungo il canale d'irrigazione Alto Agro in destra del fiume Adige, in comune di Cavion (Verona), individuati nel catasto dello stesso Comune - sezione unica, foglio XIV, mappali 293 e 294, della superficie complessiva di mq. 1113, ed indicati nella planimetria 18 dicembre 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3073)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di alcuni appezzamenti di terreno lungo il fiume Po, in comune di Viadana (Mantova).

Con decreto dell'11 gennaio 1956, n. 1517, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli appezzamenti di terreno lungo il fiume Po, in comune di Viadana (Mantova), individuati nel catasto del Comune stesso al foglio CXXIII, mappali 3 e 11/*b*, della superficie complessiva di ettari 27.58.93, ed indicati nella planimetria 20 settembre 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Mantova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3076)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, 15 dicembre 1955, n. 2683/54, 1920/55, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), non censito nel catasto (ricadente però nel foglio di mappa 4 dello stesso Comune e contiguo alla particella 771) della superficie di mq. 566 ed indicato nella planimetria 22 settembre 1953, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(3061)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona d'alveo abbandonato del torrente Longhella, in comune di Marostica (Vicenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, 20 dicembre 1955, n. 462, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona d'alveo abbandonato del torrente Longhella, in comune di Marostica (Vicenza), non censita nel catasto, confinante a nord con le particelle 8, 76 ed a sud con le particelle 157; 48; 96 del foglio XIII del catasto del comune di Marostica, della superficie di mq. 7078 ed indicata nell'estratto catastale 8 maggio 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3066)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa popolare di consumo di Gaifana, con sede in Gaifana di Nocera Umbra.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1956, il geometra Carlo Baglioni è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di consumo di Gaifana, con sede in Gaifana di Nocera Umbra in sostituzione del sig. Giuseppe Mancini, dimissionario.

(3094)

Nomina del liquidatore governativo della Società cooperativa di consumo « Risorgimento », con sede in Filacciano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1956, il sig. Fulvio Bianchini è stato nominato ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, liquidatore della Società cooperativa di consumo « Risorgimento », con sede in Filacciano, in sostituzione dei liquidatori nominati dall'assemblea dei soci in data 27 marzo 1954.

(3120)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa edilizia « Monte Alpino », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1956, il dott. Vittorio Fraschetti è stato nominato liquidatore della Società cooperativa edilizia « Monte Alpino », con sede in Roma, in sostituzione dell'attuale liquidatore sig. Romano Lucarelli.

(3121)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai Edili Stradali e Affini » (C.O.E.S.A.), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1956, il sig. Achille Pellegrini è stato nominato commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro (C.O.E.S.A.), con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Umberto Sciorilli Borrelli, dimissionario.

(3122)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Economica Commerciale », con sede in Stagno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 giugno 1956, i poteri conferiti al dott. Enrico Scaccheri commissario della Società cooperativa di consumo « Economica Commerciale », con sede in Stagno, sono stati prorogati fino al 31 agosto 1956.

(3123)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Pesarese di consumo », con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1956, i poteri conferiti al dottor rag. Angelo Filippo Cappelloni, commissario della Società cooperativa « Pesarese di consumo », con sede in Pesaro, sono stati prorogati al giorno 11 marzo 1956.

(3124)

Revoca del decreto in data 26 marzo 1956, nei confronti della Società cooperativa « Rassegna delle tasse e delle imposte indirette sugli affari », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1956, si revoca il precedente decreto in data 26 marzo 1956, nei confronti della Società cooperativa « Rassegna delle tasse e delle imposte indirette sugli affari », con sede in Roma.

(3125)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno stesso anno è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 27 gennaio 1955 dalla signora Tomasello Teresa avverso il provvedimento di rimozione dalla gerenza della rivendita generi di monopolio n. 3 in Ramacca, in quanto rivolto all'annullamento di un provvedimento non definitivo.

(3116)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno stesso anno, è stato dichiarato inammissibile in quanto rivolto allo annullamento di un provvedimento non definitivo, il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 29 ottobre 1954 dal sig. Giuseppe D'Ambrosio avverso la decisione della Direzione generale dei monopoli, confermativa del provvedimento di assegnazione della gerenza della istituenda rivendita in Bari, rione Garrassi, alla signora Rita-Lamesta.

(3117)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1956, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto il 12 ottobre 1951 dalla signorina Grassini Bruna, tendente ad ottenere che nel liquidare l'indennità di cessazione del rapporto d'impiego l'Amministrazione finanziaria tenesse conto anche del servizio di mobilitata civile da lei prestato.

(3118)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma il regio Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre

il concorso a un posto di detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso al fine di far parte della Scuola per il triennio 1956-57 1958-59 professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza al candidato che dimostrerà competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 200, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al presidente dell Istituto di storia antica entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;
5) dichiarazione, del capo dell'istituto da cui il candidato dipende, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la Scuola; il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 15 giugno 1956

Il presidente: Aldo FERRABINO

(3174)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1955 concernente l'esame di idoneità al grado di consigliere nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A, grado 8°).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;

Visto il proprio decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese registro n. 18 Tesoro, foglio n. 186, con cui venne indetto un esame di idoneità a centotrentuno posti di consigliere nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*, grado 8°);

Ritenuto che in applicazione delle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, occorre modificare il predetto bando di concorso;

Decreta:

L'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, citato nelle premesse, è così modificato: « E' indetto un esame di idoneità al grado di consigliere nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*, grado 8°) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1956
Registro n. 13, foglio n. 58

(3214)

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1955 concernente l'esame di idoneità al grado di primo ragioniere nel ruolo dei servizi di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B, grado 9°).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, registro n. 18, foglio n. 183, con cui venne indetto un esame di idoneità a centocinquantadue posti di primo ragioniere delle Intendenze di finanza (gruppo *B*, grado 9°);

Ritenuto che in applicazione delle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, occorre modificare il predetto bando di esame;

Decreta:

L'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, citato nelle premesse, è così modificato: « E' indetto un esame di idoneità al grado di primo ragioniere nel ruolo dei servizi di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*, grado 9°) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1956
Registro n. 13, foglio n. 57

(3215)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Richiamato il proprio precedente decreto 30 dicembre 1954, n. 33045, nel quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.58/11102 del 10 ottobre 1955, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i propri decreti n. 38401 del 25 novembre 1955 e numero 13643 del 24 aprile 1956, modificativi del suaccennato decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti i verbali delle operazioni di esame, nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954:

1. Mazzoni Giancarlo fu Giorgio	punti	56,411	su 100
2. Medagliani Dino di Emilio	»	54,467	»
3. Locarni Albino di Vittore	»	51,848	»
4. Malvicini Gianfranco fu Roberto	»	49,792	»
5. Pelagatti Cesarino fu Fortunato	»	48,329	»
6. Boiardi Bruno fu Antonio	»	47,213	»
7. Micconi Virginio di Aldo	»	46,566	»
8. Molari Mario di Fabiano	»	46,390	»
9. Vegezzi Luigi fu Ezio	»	46,307	»
10. Raineri Alfredo fu Bernardo	»	44,467	»
11. Milani Pietro di Tranquillo	»	43,420	»
12. Bernocchi Franco di Francesco	»	43,341	»
13. Ghidini Giuseppe di Cesare	»	43,067	»
14. Ratti Franco fu Amato	»	42,706	»
15. Cattadori Armando fu Giovanni	»	40,454	»
16. Scazzina Renato di Calisto	»	40,332	»
17. Negri Ugo fu Giuseppe	»	40,037	»
18. Borlenghi Vasco di Manfredo	»	39,795	»
19. Alberici Giancarlo di Emilio	»	39,619	»
20. Carraturo Vincenzo di Roberto	»	39,000	»
21. Melandri Biagio fu Vincenzo	»	38,949	»
22. Benecchi Dante di Aristide	»	38,789	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 giugno 1956

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio precedente decreto pari data n. 20872, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio n. 33045 in data 30 dicembre 1954;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Mazzoni Giancarlo fu Giorgio: Gossolengo (condotta unica);

2) Medagliani Dino di Emilio: Castelvetro (2ª condotta con sede a San Giuliano Piacentino).

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 23 giugno 1956

Il prefetto: OTTAVIANO

(3176)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 849 del 30 dicembre 1954, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954, nonchè i propri decreti stesso numero del 15 marzo 1955 e dell'8 marzo 1956, con i quali rispettivamente il concorso di che trattasi è stato prorogato al 31 maggio 1955 ed è stata esclusa dal concorso stesso la condotta di Ortezzano;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di che trattasi:

1. Amici Italia	punti	62,31
2. Cisbani Maria	»	55,88
3. Papiri Ida	»	53,90
4. Ioannoni Vera	»	53,77
5. Lesiani Ida	»	52,87
6. Chiodi Elda	»	52,31
7. Pennesi Santa	»	51,89
8. Binni Maria	»	51,40
9. Corradetti Maria	»	51,36
10. Morelli Giuseppina	»	51,33
11. Pompei Elisabetta	»	51,03
12. Pizzingrilli Anna Maria	»	50,07
13. Loffreda Ioclide	»	50,02
14. Cola Maria	»	49,62
15. David Antonia	»	49,48
16. Laschi Rita	»	49,47
17. Smarrocchio Olga	»	49,42
18. Turrini Daniela	»	49,32
19. Ponzi Maria	»	49,30
20. Gentile Iole	»	49,20
21. Trovarelli Armida	»	49,02

22. Barbuto Francesca . . . . punti 49,00
23. Spagna Ida . . . . » 48,97
24. Iualè Amelia . . . . » 48,86
25. Ettorre Ebe . . . . » 48,37
26. Piccioni Rosina . . . . » 48,27
27. Consoli Amalia . . . . » 48,21
28. Miconi Caterina . . . . » 47,97
29. Bolzonetti Bruna . . . . » 47,61
30. Zorbini Vincenza . . . . » 47,42
31. Fava Leondina . . . . » 47,32
32. Felicioni Elena . . . . » 47,28
33. Di Carlo Enrichetta . . . . . . » 46,99
34. Marroni Waida . . . . . » 46,82
35. Angelini Filomena . . . . . » 46,78
36. Guzzinati Eugenia . . . . . . » 46,33
37. Vici Renata . . . . » 46,07
38. Panfili Concetta . . . . » 46,05
39. Moschini Tronelli Dia . . . . . » 45,91
40. D'Ottavio Adele . » 45,90
41. Terenzi Mara » 45,29
42. Pirri Anna, nata il 14 agosto 1928 » 45,00
43. Mauri Maria, nata il 6 novembre 1929 » 45,00
44. Pulcinelli Pierina, nata il 9 maggio 1933 » 45,00
45. Mori Leonilde . » 44,92
46. Pasquantonio Anna . . » 44,00
47. De Cesaris Silvana . . . . . . » 43,27
48. Stanghieri Giannina, coniugata . . . . » 42,73
49. Girolami Ida . . . . . » 42,73
50. D'Andrea Anna Maria . . . . » 42,33
51. Consoli Maria . . . . » 41,92
52. Furia Anna Maria . . . . » 41,48
53. Nalli Maria . . . . » 41,41
54. Pulcini Vincenza . . . . . » 40,29
55. Grasselli Dina . . . . » 40,00
56. Stefani Nella . . . . » 39,95
57. Cecala Gilda . . . . » 36,21
58. Albertini Ennia . . . . » 35,38
59. Polizzi Alfonsa . . . . » 35,18
60. Angelelli Clarice . . . . . » 35,00

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1956

Il prefetto: PROSPERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti numeri 849 del 30 dicembre 1954, del 15 marzo 1955 e dell'8 marzo 1956, con i quali rispettivamente è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954, è stato prorogato il termine per la presentazione dei documenti ed è stata esclusa dal concorso la condotta di Ortezzano, nonchè il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dalle candidate nelle rispettive domande;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria delle idonee del concorso per le condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Amici Italia: condotta di Montegranaro;
2) Cisbani Maria: condotta di Altidona;
3) Papiri Ida: condotta di Force;
4) Ioannoni Vera: condotta di Ripatransone.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1956

Il prefetto: PROSPERI

(3107)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio precedente decreto n. 4065 del 7 febbraio 1956, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1953;

Considerato che il dott. Anzano Ottavio, vincitore della condotta medica del comune di Solopaca non ha assunto servizio nel termine assegnatogli dal predetto Comune per cui deve essere considerato rinunciatario al posto;

Che il dott. Salvato Guido, vincitore della condotta medica di Buonalbergo, ha indicato nella sua istanza di ammissione al concorso la condotta di Solopaca prima di quella di Buonalbergo e che il medesimo, opportunamente interpellato da questa Prefettura, ha dichiarato di accettare la nomina per la predetta sede;

Visti gli atti di ufficio e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei approvata con decreto prefettizio n. 4064 del 7 febbraio 1956;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 4065 del 7 febbraio 1956 il dott. Salvato Guido è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Solopaca.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per otto giorni, all'albo pretorio del Comune interessato.

Benevento, addì 15 giugno 1956

Il Prefetto

(3110)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.